

COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO
PROVINCIA DI BRESCIA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI INTERNI**

COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO
(Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

S O M M A R I O

TITOLO I
ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

- Art. 1 Istituzione della tassa
- Art. 2 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa
- Art. 3 Presupposto della tassa ed esclusioni
- Art. 4 Soggetti Passivi e soggetti responsabili del tributo
- Art. 5 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

TITOLO II
TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

- Art. 6 Parametri
- Art. 7 Locali ed aree tassabili
- Art. 8 Locali ed aree non tassabili
- Art. 9 Computo delle superfici
- Art. 10 Tariffe per particolari condizioni di uso
- Art. 11 Agevolazioni e riduzioni
- Art. 12 Classificazione dei locali ed aree
- Art. 13 Tassa giornaliera

TITOLO III
DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

- Art. 14 Denunce
- Art. 15 Accertamento e controllo
- Art. 16 Riscossione
- Art. 17 Funzionario responsabile
- Art. 18 Rimborsi
- Art. 19 Sanzioni
- Art. 20 Contenzioso

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 Disposizioni transitorie

Art. 22 Abrogazioni

Art. 23 Norme di rinvio

TITOLO I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

ART. 1 Istituzione della Tassa

1. Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 nr. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita nel Comune di Civate Camuno la tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.
2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani interni né può essere inferiore al 50% dello stesso ai sensi art. 61 D.Leg.vo nr.507/1993. Il costo complessivo viene determinato ai sensi comma 3 bis dell'art. 61 del D.Leg.vo nr. 507/1993 con una detrazione del 7 % a titolo di costo per lo spazzamento delle strade.

ART. 2 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
2. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.
3. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nelle seguenti misure in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:
in misura pari al 40% della tariffa per distanze superiori a 300 metri;
4. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana conferendo i rifiuti nei contenitori più vicini.
5. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.
6. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 59 del D. Leg.vo nr. 507/1993.

7. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.
8. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo: qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.
9. Il servizio di raccolta viene esteso ai rifiuti speciali assimilabili agli urbani come determinati dall'art. 39 comma 1 della Legge 22/02/1994 nr. 146.

ART. 3

Presupposto della tassa ed esclusioni

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde esistenti nelle zone del territorio comunale, nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato (art. 62 D.Leg.vo nr.507/1993).
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
3. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Nella denuncia prevista dall'art. 70 del D.Leg.vo nr. 507/1993, relativa ai locali ed aree tassabili, non dovrà essere riportata la superficie esclusa dalla tassazione per il motivo sopra indicato.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alle tariffe previste per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata con un minimo di vani uno e mq. 9.

5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
6. La tassa non si applica agli immobili occupati o detenuti dal Comune di Cividate Camuno.

ART. 4

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse (art. 63 D. Leg. vo nr. 507/93).
2. Sono escluse le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D. Leg. vo nr. 507/1993.
3. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.
5. L'Amministratore del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
6. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 12 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

ART. 5

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'Amministratore come previsto dall'articolo precedente.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione dell'occupazione di abitazioni sarà ritenuta valida la data di definizione della pratica di trasferimento anagrafico.

TITOLO II TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

ART. 6 Parametri

1. La tassa può essere commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché il costo dello smaltimento, oppure, per i Comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta dei rifiuti solidi urbani ed al costo dello smaltimento. (art. 65 D. Leg.vo nr. 507/1993).
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

ART. 7 Locali ed aree tassabili

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi spazio di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:
 - a) tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, cucine, sale) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni) con esclusione di scale, sottoscale, solai, sottotetti, cantine, stalle e fienili ad uso agricolo, serre a terra;
 - b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
 - c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), di locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.
 - d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

- e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere;
 - f) tutti i vani, accessori e pertinenze, delle stazioni, caserme, ecc.
 - g) tutti i vani, accessori e pertinenze, destinati ad attività produttiva industriali, artigianali, commerciali o di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, mense, bagni, servizi).
2. Si considerano inoltre tassabili, con la sola eccezione delle aree di cui al successivo art. 8 tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:
- a) le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza, qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
 - b) qualsiasi altra area scoperta ad esclusione di quelle pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde.

ART. 8

Locali ed aree non tassabili

1. In applicazione di quanto previsto all'art.3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:
- a) i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
 - b) le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti, resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come punti di ristoro (e comunque non direttamente adibite all'attività sportiva);
 - c) le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;
 - d) le superfici delle aree destinate ad attività agricole e florovivaistiche.
 - e) le aree scoperte pertinenziali e accessorie di civili abitazioni diverse da quelle a verde

ART. 9

Computo delle superfici

1. La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. Le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite indicate nell'art. 62 sono computate nel limite del 50%.

3. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

ART. 10

Tariffe per particolari condizioni di uso

1. La tariffa unitaria è ridotta:
 - a) di 1/3 per le abitazioni con unico occupante;
 - b) di 1/3 per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione, che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
 - c) di 1/3 per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - d) di 1/3 nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
 - e) del 30% per le abitazioni con unico occupante nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali;
2. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione della sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

ART. 11

Agevolazioni e riduzioni

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente, sono previste ulteriori riduzioni fino al 20% nei seguenti casi:
 - a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico;
 - b) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possano essere utilizzate per il recupero e riciclo, o come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate e o minori spese per il gestore del servizio pubblico;
2. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:
 - a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

Modifica art. 11 Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

adottata con Delibera di C.C. n. 8 in data 28/03/2006

Art. 11 comma 5

Sono esentati dal pagamento della tassa in argomento le persone permanentemente ricoverate presso R.S.A. (EX case di riposo) a condizione che l'unita' immobiliare non sia utilizzata né concessa in affitto o comodato, anche se gratuito; tale esenzione decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo al ricovero, previa presentazione del certificato di degenza rilasciato dalla Residenza Sanitaria ospitante e cesserà il primo giorno del bimestre solare successivo alla data di dimissioni dalla struttura.

- b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento per legge o per impegno assunto
 - c) i locali e le aree utilizzati da associazioni volontarie riconosciute di particolare rilevanza ed impegno che operano in diversi settori anche in collaborazione con il Comune;
 - d) le abitazioni occupate da persone che si trovano in particolari situazioni di disagio socio-economico, sulla base dei criteri fissati dal Regolamento per la gestione e l'accesso ai servizi socio-assistenziali e specificatamente fino alla prima fascia di reddito.
3. E' prevista la riduzione della tassa nella misura del 50%, non cumulabile con altre riduzioni, per le abitazioni utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttivo di reddito al di fuori della abitazione in oggetto.
4. Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Per le riduzioni previste al comma 1, punti a) e b) le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente ufficio del servizio di nettezza urbana per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio stesso; per le esenzioni previste al comma 2, punti a) b) c) le domande devono essere valutate dalla Giunta Municipale; per le esenzioni previste al comma 2, punto d) e per la riduzione prevista al comma 3, le domande devono essere vagliate dall'Ufficio servizi sociali, al fine di verificare l'esistenza dei requisiti necessari per l'applicazione delle agevolazioni. Infine il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Le predette agevolazioni, stabilite ai sensi 3° comma art.67 del D. Leg.vo nr.507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 12

Classificazione dei locali ed aree

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2 del D. Leg.vo nr. 507/93, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:
- Categoria A**
- 1) Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose;
 - 2) Scuole Pubbliche e private di ogni ordine e grado;
 - 3) Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre.
 - 4) Autonomi depositi di stoccaggio merci; depositi di macchine e materiali militari, pese pubbliche, distributori di carburante, parcheggi.

Categoria B

- 1) Attività commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse;
- 2) Campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi di divertimento;

Categoria C

- 1) Abitazioni private,
- 2) Attività ricreativo alberghiere,
- 3) Collegi, case di vacanze, convivenze
- 4) Istituti pubblici e privati di ricovero aventi scopo di assistenza, ospedali

Categoria D

- 1) Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle lettere B) E) ed F),
- 2) Circoli sportivi e ricreativi.

Categoria E

- 1) Locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale
- 2) Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili
- 3) Attività artigianali di servizio in zone residenziali
- 4) Superfici scoperte

Categoria F

- 1) Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili, mense, gelaterie e pasticcerie;
- 2) Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili;
2. Per i locali ed aree compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente;
3. Nel caso di attività miste con più autorizzazioni amministrative o licenze, i relativi locali si considerano separatamente.

ART. 13**Tassa Giornaliera**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Cividate Camuno la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni in un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50 per cento.
3. Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D. Leg.vo nr. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

4. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
5. Sono previste le seguenti esenzioni e/o riduzioni:
 - a) esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

TITOLO III

DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

ART. 14

D e n u n c e

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione degli utenti dall'Ufficio Tributi del Comune stesso.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi: in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.
3. La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi,; in particolare dovranno essere specificati: per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione; per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, la data ed il luogo di costituzione della ditta, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.
4. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negozionale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'Ufficio Tributi. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
5. Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza dei contribuenti e le aree di relativa pertinenza, la denuncia di cui al comma 1 va presentata al settore servizi demografici contestualmente alla denuncia anagrafica. Gli altri uffici comunali, in occasione di rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia di cui al comma 1 anche in assenza di detto invito.

ART. 15

Accertamento e controllo

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D. Leg.vo nr. 507/1993.
2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D. Leg.vo nr. 507/1993:

- a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato dell'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e delle misure delle superfici:
 - b) utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altri tributi;
 - c) richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese o di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2789 del codice civile.

ART. 16 **Riscossione**

1. Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e dagli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D. Leg.vo nr.507/1993.
2. Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se è superiore.
3. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in un'unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

ART. 17 **Funzionario Responsabile**

1. La Giunta Municipale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il sindaco comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

ART. 18

Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento, riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, l'Ufficio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dall'Ufficio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D. Leg.vo nr. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
3. In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento: lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

ART. 19

Sanzioni

1. Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D. Leg.vo nr. 507/1993.

ART.20

Contenzioso

1. Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D. Leg.vo 31.12.1992 nr. 545 e al D. Leg.vo 31.12.1992 nr. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
2. Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata di vigore dello stesso, ad eccezione di quelle previste dall'art. 4 commi 2, 3, 4, e 5 comma 2 secondo periodo, art. 6, art. 7 comma 3 punti b) e c), art. 9 commi 2 e 3, art. 10, art. 11, art. 12, che hanno decorrenza dal 01.01.1996, ai sensi del D. Leg.vo nr. 507/1993 e successive modificazioni.
2. Le denunce integrative o modificative anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione nonché l'elenco previsto dall'art. 4, comma 5, devono essere presentate entro il 30 settembre ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno successivo.
3. La classificazione delle categorie tassabili, e l'attuazione nella determinazione delle tariffe dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'art. 65 del D. Leg.vo nr. 507/1993, saranno oggetto di nuova deliberazione regolamentare, da adottare entro il 31 ottobre per l'applicazione dal 1° gennaio successivo.

ART. 22 Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.


ART. 23 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15.11.1993 nr. 507 e successive modificazioni ed integrazioni nonché le norme di legge ivi richiamate.

Il Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 4 del 29.01.1996.

Cividate Camuno, li 29 gennaio 1996

IL SINDACO
(Prof. Bottolo Vincenzo Bellesi)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Bianchi)



1^ PUBBLICAZIONE

Publicato all'albo pretorio del Comune dal 26 febbraio 1996 al 12 marzo 1996 senza opposizioni.

Cividate Camuno, li 12 marzo 1996



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Bianchi)



Esaminata dal Comitato di Controllo di Brescia la delibera di C. C. nr. 3 del 29.01.1996 è divenuta esecutiva il 18 marzo 1996.

Cividate Camuno, li 18 marzo 1996



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Bianchi)




2^ PUBBLICAZIONE

Publicato all'albo pretorio del Comune per 15 gg. dal - 3 APR. 1996

18 APR. 1996

Cividate Camuno, li 18 APR. 1996

IL SINDACO
(Prof. Bottolo Vincenzo Bellesi)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Bianchi)

